



*Ambasciata d'Italia  
Tunisi*

### **Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)**

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato, ai sensi dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998.

Il rilascio di nuovi visti d'ingresso é riservato alle seguenti categorie di lavoratori:

- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana;
- liberi professionisti;
- soci ed amministratori di società non cooperative;
- artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati;
- artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale

La valutazione di "interesse per l'economia italiana" dell'attività che il cittadino straniero intenda intraprendere sul territorio nazionale é di competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare.

Il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo in favore di soci ed amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo puo' avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti – dall'esame del certificato di visura camerale – attiva nel nostro Paese da almeno 3 anni.

Il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo in favore dello straniero richiedente che voglia esercitare attività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere é subordinato alla presentazione di un'attestazione, rilasciata dalla competente Camera di commercio, relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie all'attività stessa e di cui il richiedente dovrà disporre in Italia.

- Le dichiarazioni, le attestazioni o la documentazione sostitutiva in questione, unitamente al nulla osta della questura, devono essere presentate alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, ai fini del rilascio del visto;
- ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati dell'impossibilità di svolgere la loro attività per committente diverso da quello per il quale il visto é stato rilasciato e dell'impossibilità di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.

Per ottenere il visto occorre presentare:

- 1) formulario di domanda di visto di soggiorno debitamente compilato e firmato;
- 2) passaporto in corso di validità superiore di tre mesi alla durata del soggiorno;
- 3) una foto formato tessera;
- 4) nulla osta della questura;
- 5) autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero dichiarazione o denuncia, ovvero altra documentazione specificamente richiesta per ciascun tipo di attività;
- 6) documentazione comprovante la disponibilità di un' idonea sistemazione alloggiativa;
- 7) documentazione comprovante la disponibilità di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite

**ATTENZIONE:** L'elenco dei documenti sopra riportato deve intendersi come meramente orientativo per l'utenza. La sede si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti a seconda del caso e di richiedere eventuali integrazioni documentali.